

CONVENZIONE

CENTRO SPORTIVO ITALIANO- FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS TAVOLO

Tra

l'Ente di Promozione Sportiva Centro Sportivo Italiano (di seguito: CSI) con sede in Roma, Via della Conciliazione, 1 - Codice Fiscale 80059280588, nella persona del Presidente pro tempore, Massimo Achini, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Ente suddetto,

e

La Federazione Italiana Tennis Tavolo (di seguito: FITeT), con sede in Roma, Foro Italico – Stadio Olimpico – Curva Nord – Codice Fiscale 05301810585, nella persona del Presidente pro tempore, Francesco Sciannimanico domiciliato per la carica presso la sede legale della FITeT suddetta

premesso

- 1) che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n°242/1999 e successive modifiche ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;
- 2) che il CONI riconosce quali Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;
- 3) che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport;



- 4) che la FITeT è un'associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive dilettantistiche affiliate. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione in armonia con le delibere e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del CONI medesimo;
- 5) che la Federazione Italiana Tennis Tavolo:
- a. è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del CONI ed è affiliata alla ITTF (International Table Tennis Federation), federazione riconosciuta dal CIO, ed alla ETTU (European Table Tennis Union);
 - b. è l'unica rappresentante riconosciuta in Italia dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per le attività inerenti la pratica del Tennis Tavolo;
 - c. persegue come obiettivi primari lo sviluppo delle attività sia agonistiche che promozionali e sia a livello nazionale che internazionale del Tennis Tavolo in ogni sua forma ed in ogni fascia di età secondo gli indirizzi emanati dal CONI. Inoltre, scopi statuari della FITeT sono la formazione e l'aggiornamento degli Atleti, dei Tecnici, degli Ufficiali di Gara e dei Dirigenti Sociali e la selezione e preparazione della Squadra Nazionale in rappresentanza dell'Italia presso i campionati internazionali e mondiali;
- 6) che il Centro Sportivo Italiano:
- è un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ai sensi del DPR n° 530/1974.
 - è riconosciuto dal Ministero degli Interni quale Ente nazionale con finalità assistenziali (decreto del 3 dicembre 1979 n. 10 – 28419.12000.A).
 - è iscritto al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.
 - è riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca scientifica quale Ente accreditato per la formazione del personale della scuola.
 - è riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana come Associazione di ispirazione cristiana.
 - rappresenta l'Italia in seno alla F.I.C.E.P. (Federation Internationale Catholique d'Education Physique et Sportive).
- 7) che il Centro Sportivo Italiano, in accordo alla "Nuova disciplina dei rapporti tra il CONI e gli Enti di Promozione Sportiva", approvata dal Consiglio Nazionale del CONI con delibera n. 1252 del 21/10/2003, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie discipline;



8) che la Federazione Italiana Tennis Tavolo e il Centro Sportivo Italiano, di seguito denominate "**le Parti**", condividono:

- a. il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- b. la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Norme generali

1.1 Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina sportiva del Tennis Tavolo, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2 Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per sviluppare con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, ecc., una comune azione per una più razionale utilizzazione degli impianti sportivi pubblici e per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi privi di barriere architettoniche;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva del Tennis Tavolo attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3 Le Parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari adottati dai rispettivi Organi di Giustizia nei confronti dei rispettivi tesserati.

1.4 Le Parti si impegnano, altresì, a darsi reciproca informazione e a concordare, per quanto possibile, linee comuni nei confronti di organizzazioni terze che operano nell'ambito della



stessa disciplina.

1.5 Le Parti si impegnano, all'inizio di ogni stagione sportiva, alla definizione di un "Documento programmatico annuale" redatto secondo i principi e gli scopi della presente Convenzione.

Articolo 2 – Rapporti di collaborazione

2.1 I rapporti di collaborazione sono impostati sulla base della reciproca soddisfazione delle Parti e dei loro tesserati.

2.2 Le Parti disciplinano, nel rispetto dei propri Statuti, le attività organizzative e la partecipazione dei propri tesserati con finalità comuni e con esclusione di qualsiasi iniziativa a carattere concorrenziale.

2.3 I rapporti di collaborazione riguardano in particolare:

- affiliazioni delle Società e tesseramento delle persone;
- attività sportiva: organizzazione delle manifestazioni, regolamenti e calendari attività agonistica;
- partecipazione alle gare;
- formazione dei Quadri Tecnici;
- formazione dei Giudici di Gara;
- utilizzo degli impianti sportivi;
- iniziative culturali;
- accordi regionali migliorativi;
- collaborazione nel settore specifico della Scuola e degli oratori/parrocchie.

2.4 Gli eventuali accordi a livello periferico, per essere effettivi, devono essere inviati, per opportuna conoscenza, al livello nazionale; in assenza di osservazioni e rilievi motivati entro 30 giorni dal ricevimento, la ratifica è ritenuta automatica.

Articolo 3 – Affiliazione e tesseramento

3.1 Al fine di poter partecipare ufficialmente alla programmazione sportiva di entrambe le Parti, viene consentita la doppia affiliazione delle società sportive ed il doppio tesseramento degli atleti.

3.2 Per quanto riguarda l'eventuale affiliazione alla FITeT, le Società Sportive CSI, non saranno obbligate a ripresentare i documenti per l'affiliazione (Statuto, Atto Costitutivo, ecc.), ma dovranno solamente compilare la modulistica tecnica corredata dell'attestazione di affiliazione al CSI, pagando, solo per il primo anno, la prevista quota annua ridotta del 50%, e viceversa.



Articolo 4 – Attività sportiva

- 7.3 I termini "Campionato Italiano" e "Campione Italiano" (individuale o a squadre) per tutte le categorie e, in riferimento all'attività internazionale, "Squadra Italiana", "Nazionale" e "Atleti Azzurri", possono essere utilizzati esclusivamente dalla Federazione Italiana Tennis Tavolo; Il Centro Sportivo Italiano può utilizzare i termini "Campionato Nazionale CSI" e "Rappresentativa Nazionale CSI".
- 4.2 In tutte le manifestazioni il CSI si impegna ad applicare i Regolamenti tecnici emanati dalla FITeT.
- 4.3 Il CSI può organizzare manifestazioni agonistiche (Campionati Provinciali, Regionali e Nazionali degli Enti). In questo caso è consentita la partecipazione di tesserati FITeT esclusivamente nel caso del tesseramento degli stessi anche al CSI.
- 4.4 La FITeT garantisce, se richiesto dal CSI, il Servizio di Gestione Tecnica degli eventi. Le spese necessarie alla organizzazione e gestione dell'evento (giudici di gara, segreteria tecnica, ecc.) saranno a carico degli organizzatori e secondo le tabelle previste dalla FITeT.
- 4.5 Ad inizio di ogni stagione sportiva, gli Organi Nazionali della FITeT comunicano al CSI, non appena stabilite, le date del proprio Calendario Nazionale. Gli Organi territoriali della FITeT e del CSI concordano le date delle manifestazioni di loro competenza non coincidenti con gli eventi inseriti nel calendario nazionale, armonizzandole, ove possibile, in un unico calendario.
- 4.6 La partecipazione degli atleti alle gare agonistiche di Tennis Tavolo, è disciplinata dal Regolamento Tecnico Nazionale e Internazionale, dalle norme federali, da tutte le norme di legge e del CONI che regolano il tesseramento e la partecipazione alle gare anche degli atleti stranieri (comunitari ed extracomunitari) ed è altresì subordinata ai Regolamenti Tecnico-Organizzativi specifici delle singole manifestazioni, cui il CSI e la Società organizzatrice affiliata FITeT devono fare riferimento.

Articolo 5 - Attività di Formazione e di Aggiornamento dei Quadri Tecnici e degli Ufficiali di Gara

- 5.1 La formazione dei quadri tecnici del Tennis Tavolo è di esclusiva competenza della FITeT la quale, tuttavia, può, previo specifico accordo, avvalersi delle strutture centrali e/o periferiche, del CSI per l'organizzazione dei corsi.
- 5.2 La FITeT riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti



secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto del Piano Nazionale di Formazione dei Quadri operanti nello sport.

5.3 Il CSI, qualora organizzi corsi autonomamente, può rilasciare attestati, qualifiche e gradi tecnici validi esclusivamente nel proprio ambito associativo, salvo il caso in cui tali corsi ed attestati siano espressamente svolti in accordo con la FITeT e nel rispetto delle sue normative.

5.4 Le Parti concordano che, a far data dal presente accordo, le qualifiche tecniche (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguite presso il CSI, potranno essere equiparate alle corrispondenti qualifiche tecniche ottenute presso la FITeT ad insindacabile giudizio di una Commissione paritetica appositamente costituita dopo aver valutato positivamente il programma relativo al corso.

Articolo 6 – Iniziative culturali

6.1 In caso di organizzazione congiunta di iniziative culturali, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa.

6.2 Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 7 – Commissioni Paritetiche Controversie

7.1 Le Parti si impegnano ad affidare ad una Commissione Paritetica Nazionale, l'incarico di definire, per quanto possibile, programmi tecnici, i calendari dell'attività sportiva e altri aspetti concernenti l'attività sportiva e quella formativa, secondo quanto stabilito negli articoli precedenti.

7.2 E' cura della Commissione Paritetica Nazionale provvedere, annualmente, alla stesura del "Documento programmatico annuale" per la definizione degli obiettivi operativi.

7.3 Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono rimesse alla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 8 – Durata

8.1 La presente Convenzione ha la durata di due anni sportivi dal momento della sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovata qualora non venga disdetta per mezzo di lettera raccomandata a firma del Presidente di uno dei delle parti entro due mesi dalla scadenza.



[Handwritten signature]
6


8.2 Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, la presente Convenzione può essere liberamente disdetta al completamento del quadriennio olimpico - per mezzo di lettera raccomandata a firma del Presidente di uno dei due Enti firmatari, entro sei mesi dall'inizio del mandato del nuovo Presidente eletto.

8.3 Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

La presente Convenzione si compone di n° 7 pagine.

Roma, 28 febbraio 2011

Il Presidente del
Centro Sportivo Italiano



Il Presidente della
Federazione Italiana Tennis Tavolo

